

Capitali detenuti all'estero, occasione irripetibile

Nella prima edizione le domande hanno riguardato in particolare le disponibilità detenute in Svizzera

Quella data dalla seconda Voluntary Disclosure varata dal Governo lo scorso ottobre, è l'ultima opportunità per chi possiede capitali all'estero non dichiarati per riportare gli stessi in Italia, pagando solo una piccola sanzione. Dopo la scadenza per l'adesione alla nuova Voluntary Disclosure, fissata per il 31 luglio, l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione tutti gli strumenti per individuare i capitali detenuti nei paradisi fiscali, applicando sanzioni che



“È questa l'ultima opportunità per regolarizzare i capitali non ancora dichiarati in Italia”

hanno da un minimo del 6% a un massimo del 30% dei capitali detenuti all'estero per ogni anno di irregolarità, retroagendo fino a dieci anni. Prospettive? Non solo l'azzeramento dei fondi detenuti all'estero, ma anche il fondato rischio che per pagare le sanzioni si debba fare ricorso ai risparmi detenuti in Italia. Inoltre si rischia di subire un procedimento penale per il reato di autoriciclaggio, che prevede la pena della reclusione fino a otto anni. Nonostante questo cambiamento epocale, la seconda e ultima Voluntary Disclosure è stata finora poco pubblicizzata. A porre l'accento su questi aspetti sono gli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco, titolari dello studio legale Tamagnone Di Marco, specializzato in materia di fiscalità internazionale e pianificazione patrimoniale. Del resto, la crescente tendenza all'internazionalizzazione, non

solo delle imprese ma anche dei rapporti tra privati, richiede un'adeguata conoscenza delle normative estere ed una corretta interpretazione delle leggi nazionali applicabili. Nell'ambito delle istituzioni europee, sono sempre più frequenti gli interventi legislativi in materia fiscale e societaria. Lo scambio delle informazioni a livello globale, inoltre, impone una completa trasparenza nella gestione dei patrimoni detenuti all'estero. Ritornando alla seconda Voluntary Disclosure, analizziamo cosa è avvenuto con la prima, tra il 2015 e il 2016: «Secondo le stime del Governo – afferma l'avvocato Tamagnone – con la prima Voluntary Disclosure sono emersi 60 miliardi di euro, ma è evidente che tali capitali sono solo una parte di quanto custodito illecitamente all'estero. È emblematico poi che circa il 90% delle domande presentate abbia riguardato capitali

detenuti in Svizzera mentre altri paradisi fiscali (fra tutti il Principato di Monaco) sono stati solo iambiti dall'operazione». Un effetto dovuto all'azione giudiziaria portata avanti dagli Usa nei confronti di alcune banche

svizzere, che ha portato alle condanne di alcuni istituti di credito svizzeri per concorso in riciclaggio: «Questo ha prodotto – prosegue Tamagnone – un improvviso blocco dei conti detenuti dagli italiani in Svizzera, con le richieste degli istituti di credito di provare la regolarità di quei capitali». Oggi dietro l'angolo c'è una rivoluzione legata ai recenti accordi internazionali che permetteranno all'Agenzia delle Entrate, con la reciproca collaborazione dei Governi stranieri, di poter individuare i conti detenuti illegalmente dagli italiani nei paradisi fiscali. Per questo, la seconda Voluntary Disclosure è l'ultima occasione per favorire il rientro dei capitali senza il rischio di incorrere in pesanti sanzioni: «La riapertura dei termini – evidenzia l'avvocato Di Marco – permetterà ai contribuenti che non hanno ancora fatto emergere i propri capitali, di regolarizzare anche le annualità 2015 e 2016 (senza modificare la misura delle sanzioni rispetto alla prima Voluntary Disclosure), garantendo al contempo un potenziale gettito di 2 miliardi di euro». Il termine per l'adesione, come detto, è stato fissato al 31 luglio 2017, termine che coincide con l'adozione dello scambio automatico delle informazioni a partire dal 2017/2018 (la seconda del Paese aderente al Common Reporting Standard): «La procedura della nuova Voluntary Disclosure – evidenzia Di Marco – sarà dunque portata a termine nell'arco di tempo necessario al varo del nuovo standard di trasparenza internazionale». Con l'entrata a regime dello scambio auto-



“Dal prossimo luglio il rischio è grave: l'Agenzia delle Entrate può fin da ora individuare i fondi nei paradisi fiscali» Sanzioni fino al 300% dei beni finora “occultati”

matico di informazioni saranno direttamente gli istituti di credito esteri a segnalare la posizione dei residenti in Italia all'Amministrazione Finanziaria che avrà quindi tutti gli elementi per procedere all'irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale e ad accertare i redditi di capitale sottratti a tassazione in Italia. Gli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco tra il 2015 e il 2016, in occasione della prima Voluntary Disclosure, hanno assistito centinaia di clienti nelle procedure di regolarizzazione. «Abbiamo – sottolineano – acquisito la documentazione dalle banche estere, in particolare in Svizzera e nel Principato di Monaco, ma anche Francia, Gran Bretagna, Hong Kong, Usa, Panama, Lussemburgo e Liechtenstein, analizzando gli estratti conto e gli estratti patrimoniali, fino a determinare i redditi di capitale da recuperare a tassazione in Italia e le consistenze da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi». L'assistenza ai clienti è stata effettuata sia in caso di rimpatrio fisico dei capitali (collaborando con gli istituti di credito esteri e italiani) sia in caso di rimpatrio giuridico (per i tramite di istituti fiduciari), per continuare poi con la cura degli adempimenti fiscali e degli aspetti di protezione patrimoniale.

Regolarizzati conti esteri e dossier, titoli cfrati o intestati a persone fisiche o società offshore; azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento non armonizzati; fondazioni di diritto estero; immobili in Paesi black list o in ambito comunitario; emolumenti corrisposti da aziende estere non dichiarati in Italia; Stock Options e Restricted Stock Units; patrimoni ereditati all'estero e non dichiarati in Italia, depositi aurei (lingotti e monete d'oro) e conti metalli; quote di partecipazione a SCI monegasche e francesi; polizze unit linked di diritto lussemburghese; pro-

dotti di investimento detenuti all'estero. «Ci siamo sempre confrontati – sottolineano i due legali – con l'Ufficio per il contrasto agli illeciti finanziari internazionali e con i singoli funzionari dell'Agenzia delle Entrate, acquisendo una notevole esperienza nel campo della fiscalità internazionale e nell'analisi degli strumenti finanziari. Siamo pertanto molto preparati per la seconda fase della Voluntary Disclosure, potendo contare su un notevole know how acquisito sul campo». Nel caso di redditi prodotti all'estero, solo per fare un esempio, è necessario poi evitare una doppia imposizione e conoscere quali adempimenti porre in essere per conseguire un corretto trasferimento della residenza fiscale e in che modo vengono tassati i redditi dei residenti e dei non residenti. La gestione di patrimoni esteri richiede, inoltre, l'assolvimento degli obblighi in tema di monitoraggio fiscale e la regolarizzazione delle attività detenute all'estero. «Il nostro studio – concludono gli avvocati Tamagnone e Di Marco – assiste anche diversi clienti nella fase della pianificazione fiscale internazionale in modo da poter prevenirsi il contenzioso tributario».

Un servizio professionale su misura

Lo studio Tamagnone Di Marco si occupa di diritto ereditario, societario ed amministrativo, dando assistenza a chi ha capitali all'estero non dichiarati. Sedi a Torino (011 660 50 68) e Milano (02 303 168 34). Info: www.protezionepatrimoni.it info@tamagnonedimarco.it